



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE  
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

-----  
IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice della proprietà industriale (di seguito CPI);

**TENUTO CONTO** che l'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33, recante il Regolamento di attuazione del Codice di proprietà industriale, in materia di termini per il deposito, dispone: *“1. Se i termini prescritti per il deposito di domande, atti, documenti, ricorsi notificati di cui all’articolo 147, comma 1 del Codice e delle traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata, di cui agli articoli 54 e 56 del Codice, e per il versamento di tasse scadono di sabato, di domenica o in un giorno festivo nazionale, ovvero in un giorno nel quale gli uffici competenti a ricevere il deposito sono, per qualsiasi causa, chiusi, la scadenza è prorogata al primo giorno successivo nel quale gli uffici stessi sono aperti. Uguale proroga è concessa quando si tratti di chiusura determinata da festività locali o di eventi interruttivi del servizio, incluso quello telematico, che riguardino singoli uffici, a condizione che l'ufficio ricevente sia: a) per il deposito di domanda con rivendicazione di priorità, quello della residenza o della sede del richiedente o del suo mandatario; b) per gli adempimenti successivi al deposito di una domanda, per gli atti o per i ricorsi, quello in cui era stata depositata la domanda. Nel caso in cui, precedentemente all’adempimento successivo, la domanda sia stata trasferita ad altro richiedente o sia stato modificato il mandatario, si applica la disposizione di cui alla precedente lettera a). 2. I termini richiamati al comma 1 si considerano inoltre rispettati quando la loro mancata osservanza sia stata determinata da interruzione, anche all'estero, del servizio postale utilizzato, salvo che norme speciali contenute in convenzioni internazionali, cui la Repubblica Italiana abbia aderito, prevedano una disciplina diversa, a condizione che il plico sia stato spedito, con un servizio di posta che attesti la ricezione della documentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine, sempre che non fosse già in atto l'interruzione. 3. L'interessato deve precisare e provare la causa che gli ha impedito di osservare i termini prescritti”*;

**VISTO** il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con legge 5 marzo 2020, n.13;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, che adotta ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, con efficacia fino al 3 aprile 2020;

**CONSIDERATA** la situazione di emergenza in corso e l’impatto delle suddette misure sulla mobilità delle persone e di conseguenza sulle attività lavorative e professionali;

**RAVVISATA** l’esigenza di disporre la sospensione dei termini in scadenza a carico dell’utenza per taluni procedimenti di competenza della Direzione generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi;

## **DECRETA**

### **ARTICOLO UNICO**

*(Sospensione dei termini)*

1. I termini in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 3 aprile 2020 per gli adempimenti indicati dall’articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2020, n.33, ad eccezione dei termini perentori del procedimento di opposizione alla registrazione di marchi, di cui all’articolo 176 del CPI, e dei ricorsi notificati, di cui all’articolo 147, comma 1, del CPI, sono sospesi senza necessità della presentazione di specifica istanza da parte degli interessati.
2. Concluso il periodo di sospensione, i termini riprendono a decorrere per la parte residua.
3. Nel momento in cui si provvede all’adempimento rientrante nell’ambito di applicazione del precedente comma 1, l’interessato è tenuto a precisare, nel campo “nota depositante” del modulo cartaceo o telematico, che il termine ordinario non è stato rispettato a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, ai sensi del presente decreto.

Antonio Lirosi